



SENT- 129/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente rel.

dott.ssa Donatella Scandurra Consigliere

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60066 del ruolo generale, proposto

da xx, rappresentato e difeso, nel presente giudizio in appello,

dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q - p.e.c.

paolocelli@ordineavvocatiroma.org - fax 0645435751) ed

elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via

Luigi Rizzo n. 72,

contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti: Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta

elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta

elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta

elettronica certificata avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta

elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta

elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con

elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, Via

Cesare Beccaria n. 29,

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la

Regione Toscana, n. 228/2021, pubblicata in data 14 giugno 2021.

Uditi alla pubblica udienza del 12 aprile 2024, svolta con l'assistenza

del Segretario dr.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta, con il

consenso delle parti presenti, la relazione, l'Avv. Stefano Vinti per

delega dell'Avv. Paolo Celli, difensore dell'appellante e l'Avv. Lidia

Carcavallo in rappresentanza dell'I.N.P.S., la causa è passata in

decisione.

Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente in primo grado, già appartenente all'Arma dei

Carabinieri, è titolare di pensione computata con sistema misto, ai

sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in

quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantava una anzianità

contributiva inferiore a diciotto anni.

Ha impugnato la determinazione di pensione dell'INPS, lamentando, che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Con sentenza n. 228/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha rigettato la domanda affermando che l'aliquota del 44% prevista nell'art. 54 non può essere applicata al personale militare con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995.

3. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello il sig. xx deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art 54 del d.P.R. 1092/1973.

Ha richiamato, a supporto della propria prospettazione, la sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza venga accertato il suo diritto al ricalcolo della pensione in godimento, con la valorizzazione della sua anzianità di servizio al 31.12.1995 secondo l'aliquota annua del 2,44%, in conformità al principio di diritto affermato dall'organo di nomofilachia della giurisdizione contabile nel predetto arresto. Il tutto con riconoscimento del diritto alle spese.

3. Si è costituito in giudizio l'INPS, con memoria in data 3 marzo 2024, il quale, stante l'intervento, medio tempore, della sentenza n. 12/2021/QM, si è rimesso alle valutazioni della Sezione di appello.

Ha richiamato e riproposto l'eccezione di prescrizione parziale del diritto ai rati differenziali, già sollevata in primo grado.

4. All'odierna pubblica udienza le parti presenti si sono riportate agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. La questione concerne le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con un'anzianità superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni.

Tale situazione comporta, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo del "regime misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995).

2. La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021, hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale "...la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al

31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”.

3. Con successiva sentenza n. 12/2021/QM. le Sezioni riunite di questa Corte dei conti, nuovamente investite in sede nomofilattica, al fine di pronunciarsi in ordine al corretto calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare, cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni, ma che al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni, hanno statuito: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

4. Tanto chiarito, per ciò che concerne il caso di specie, ritiene il Collegio, non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi che inducano a possibili interpretazioni difformi da quelle già esplicitate dalle Sezioni riunite, che l’appellante, abbia il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo, maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.

5. Infondata è l’eccezione di prescrizione, che risulta per tabulas formulata, regolarmente, in primo grado dall’INPS e riproposta in

appello in quanto il trattamento pensionistico privilegiato del sig. xx, sebbene abbia decorrenza dal 12 marzo 2014, è stato concesso solo con d.m. del 2017 mentre l'istanza amministrativa è intervenuta il 9 settembre 2020, entro il quinquennio prescrizione, D'altra parte, ai sensi dell'art. 2 del r.D.L. n. 295 del 1939 il termine di prescrizione quinquennale delle rate arretrate di pensione decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", per cui, nel caso, come quello di specie, in cui il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo o comunque dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato a conoscenza dell'interessato.

5. Sulle somme dovute dall'Inps, devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, comma 3, c.g.c., come integrato dall'art.21, comma 1, delle relative norme di attuazione.).

6. Quanto alle spese fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità, si dispone la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alle pronunce nomofilattiche.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei modi e termini
di cui in motivazione.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

03/05/2024

Depositata in Segreteria il

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

